

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.04 del 2020

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI IMPATRIATI - "c.d. RIENTRO DEI CERVELLI"

Il regime fiscale agevolato per il c.d. lavoratori impatriati è stato introdotto dall'art. 16 del D.lgs n. 147 del 14 settembre 2015 (meglio conosciuto come Decreto Internazionalizzazione) e rientra nel novero delle misure volte a incentivare **l'ingresso e /o il rientro in Italia di lavoratori**.

L'agevolazione di cui sopra, meglio **conosciuta come rientro dei cervelli**, introduce un regime agevolato di tassazione a beneficio di tutti quei soggetti (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi ed imprese) che scelgono, nel rispetto di determinate condizioni fissate dalla legge, di rientrare a lavorare in Italia.

Nel corso degli anni, l'agevolazione è stata oggetto di numerosi interventi normativi ultimo dei quali quello avvenuto in seguito all'approvazione dell'art. 5 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. DECRETO CRESCITA), il quale, oltre ad ampliare e potenziare il regime agevolativo dei soggetti impatriati, ne semplifica anche le condizioni di accesso e ne incrementa la percentuale di reddito detassato portandola dal 50% della precedente normativa fino al 70% .

1. SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

Con riferimento ai **soggetti beneficiari** dell'agevolazione, la normativa introduce due fattispecie ben precise, previste rispettivamente al:

- comma 1, dell'art. 16 del D.lgs n. 147 del 14 settembre 2015;
- comma 2, dell'art. 16 del D.lgs n. 147 del 14 settembre 2015.

I destinatari dell'agevolazione di cui al comma 1, dell'art. 16 del D.lgs n.147/2015 sono tutti i **lavoratori**, sia **italiani che stranieri**, a condizione che rispettino i requisiti di seguito elencati:

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- trasferiscano in Italia la propria residenza fiscale ai sensi dell'art.2 del Testo Unico imposta sui redditi;
- che non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento;
- che si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni dalla data di trasferimento della residenza;
- che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato italiano.

I destinatari dell'agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs n.147/2015 sono tutti quelli contemplati dall'art.2, comma 1 della Legge n.238 del 2010 (rientrano specifiche categorie individuate con decreto del Ministero delle Finanze e che risultano in possesso di particolari esperienze in ambito scientifico e professionale).

Di seguito si elencano i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale:

- trasferiscano in Italia la propria residenza fiscale ai sensi dell'art.2 del Testo Unico imposta sui redditi;
- devono essere cittadini dell'Unione Europea o di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE, con i quali sia in vigore una convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- siano in possesso di un titolo di laurea (triennale o magistrale) e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più; ovvero abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione;
- l'attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio Italiano.

2. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione prevista dal Legislatore stabilisce che i redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori c.d. impatriati partecipino alla formazione del reddito complessivo imponibile

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

nella misura del 30% (quindi sostanzialmente il beneficio consiste in una detassazione fiscale del reddito complessivo pari al 70%).

L'agevolazione ante modifiche del D.L. CRESCITA prevedeva una detassazione del reddito complessivo nella misura del 50%.

A decorrere dal 01 gennaio 2020, entrando in vigore le disposizione del sopracitato decreto, la detassazione del reddito complessivo passa dal 50% al 70%.

L'art.5 del Decreto Crescita, oltre ad incrementare la percentuale di detassazione del reddito complessivo, si è anche occupato di ampliare le categorie di redditi agevolabili (ovviamente a partire sempre dal 01 gennaio 2020) specificando che il beneficio fiscale è applicabile anche alle seguenti categorie:

- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Redditi di impresa prodotti da soggetti che intendono avviare un'attività nel territorio dello Stato a decorrere dal 01 gennaio 2020.

3. DURATA ED EVENTUALI ESTENSIONI DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 3, del D.lgs n.147 del 2015, si applica a decorrere dal primo periodo d'imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato, e nei quattro periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

La norma prevede alcune estensioni dell'agevolazione se si rispettano particolari condizioni.

L'agevolazione è applicabile per **ulteriori cinque periodi di imposta**, usufruendo di una detassazione del reddito complessivo al 50%, per coloro che hanno un figlio minorenni a carico, anche in affidato preadottivo, ovvero diventino proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Inoltre, qualora il contribuente non abbia usufruito dell'estensione di cui sopra, quest'ultimo potrà beneficiare dell'agevolazione per **ulteriori cinque anni**, durante i quali la percentuale di detassazione è aumentata al 90%, a condizione che abbia almeno tre figli minorenni a carico, anche in affidato preadottivo.

Infine, in alternativa alla detassazione del reddito complessivo al 70%, per tutti coloro che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, il Legislatore ha previsto un'ulteriore agevolazione consistente nella detassazione del reddito complessivo al 90%.

4. DECADENZA DAL BENEFICIO AGEVOLATIVO E SANZIONI

Si decade dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per **almeno due anni**.

In tal caso l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

ATTENZIONE: Quanto riportato nella presente circolare non costituisce parere pro-veritate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Data

18/04/2020

Firma

Dott. Antonio Dinami

Dott. Marco Figlioli